



COMUNE DI ZERO BRANCO
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 20 DEL 19.06.2012
ENTRATO IN VIGORE il 1° gennaio 2012

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Fabbricati inagibili o inabitabili</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Versamenti</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Attività di recupero</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Accertamento con adesione</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Disposizioni finali</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Entrata in vigore</i>

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Zero Branco (provincia di Treviso) dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione:
 - l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
 - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

ART. 3 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili la base imponibile è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è accatastato comunque utilizzato.
3. L'area occupata dal fabbricato e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato e la rendita assegnata a quest'ultimo assorbe anche quella del terreno. Si considera area pertinenziale al fabbricato esclusivamente quella che risulta iscritta al catasto urbano unitamente al fabbricato oppure, se non individuata al catasto urbano, quella parte di

superficie determinabile in base al rapporto fra volumetria edificata e lo specifico coefficiente di edificabilità.

4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

ART. 4 – FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Ai fini della riduzione alla metà dell'imposta, prevista nell'art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati di fatto non utilizzati che rientrano in una delle seguenti tipologie:
 - a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
 - b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
 - c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
 - d) fabbricato diroccato, pericolante e fatiscente che presenta:
 - gravi lesioni alle strutture orizzontali;
 - gravi lesioni alle strutture verticali;
 - privo dei necessari requisiti igienico-sanitari e sicurezza impianti;
 - privo di infissi e dei necessari impianti tecnologici (es. acqua, impianto fognario) purchè dette condizioni non siano dipendenti dalla volontà del proprietario;
 - in generale uno stato di degrado fisico strutturale che, per essere superato necessita di interventi di cui alle lettere c), d) ed f) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata, su domanda, dall'Ufficio Tecnico comunale (urbanistica) che redige apposita relazione. In alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva, corredata da documentazione fotografica e riferimenti catastali, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. dichiarazione soggetta a controllo da parte del comune che provvederà a redigere apposita relazione. In entrambi i casi saranno poste a carico del

proprietario le spese di istruttoria qualora l'ufficio tecnico rilevi una situazione difforme da quella dichiarata.

3. La riduzione dell'imposta spetta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio Tecnico o della dichiarazione sostitutiva.

ART. 5 - VERSAMENTI

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti pari o inferiore a € 12,00.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione al Comune.

ART. 6 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale vigente, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi per sola imposta pari o inferiori a € 12,00 per ciascuna annualità.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

ART. 7 - ATTIVITA' DI RECUPERO

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi è in misura pari o inferiore ad euro 12,00 per ciascuna annualità.

ART. 8 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
2. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento Comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione adottato con deliberazione consiliare n. 3 del 20.02.2001.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applica quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 14 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e da ogni altra normativa da essi richiamata.
2. Ogni successiva modifica o integrazione alla legislazione vigente in materia costituisce automatica modifica del presente regolamento.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.